



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 05.10.2020

Info/138(R)/GUIRISPRUDENZA SU RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE PER LA CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

<p style="text-align: center;">RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE PER LA CLASSIFICAZIONE RIFIUTI ILLEGITTIMITÀ DELLA CONDOTTA IN CASO DI ANALISI ESTREMAMENTE PARZIALI</p>

Si evidenzia questa interessante giurisprudenza riguardo alla problematica molto frequente del grado di responsabilità del produttore dei rifiuti in merito alla corretta classificazione degli stessi, sul cui argomento richiamiamo la precedente InfoAMIS riportata in calce

Il Tribunale di Roma, dopo un richiamo ai principi di diritto della Cassazione, pronunciatasi in seguito alla Corte di Giustizia europea in tema di classificazione rifiuti (v. allegati della precedente InfoAMIS riportati), in questa pronuncia il Tribunale ricorda che *“pur non essendo esigibile dal detentore l'obbligo di analizzare il 99,9% dei rifiuti, in due ipotesi sussiste, quale regola di giudizio residuale, la presunzione di pericolosità dei rifiuti non campionabili e non caratterizzabili e dunque l'onere di qualificarli come pericolosi: a) laddove “persista la probabilità di un danno reale per l'ambiente nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse”; b) laddove l'impossibilità pratica di determinare la pericolosità del rifiuto derivi dal comportamento del detentore stesso del rifiuto”*.

Ebbene, nel caso di specie *“l'illegittimità della condotta dei diversi attori coinvolti nella [...] indagine scaturita non già dalla circostanza che i detentori non [avessero] fatto analizzare il rifiuto nella sua interezza (il 99,9 per cento del rifiuto), ma dal fatto che, come si evince chiaramente dai verbali di sopralluogo e dai rapporti di prova e di caratterizzazione dell'ISPA, l'analisi dei campioni era effettuata scientemente in modo estremamente parziale”*.

Il Tribunale giunge quindi alla conclusione che *“In ogni caso, nell'applicare i criteri delineati dalla Corte di Cassazione, l'utilizzazione di un sistema di deliberata e intenzionale manomissione dei risultati del campionamento, oltre ad esser sintomatica della verosimile pericolosità del rifiuto (dato che altrimenti non si spiegherebbe il movente dell'adozione di tale sistema), determina, in ogni caso, quella “impossibilità pratica di determinare la pericolosità del rifiuto” derivante “dal comportamento del detentore stesso del rifiuto” (alla quale va equiparata l'impossibilità derivante da un comportamento del laboratorio di analisi delegato dal detentore) che, secondo la precisa indicazione della sentenza CGUE (punto 61), rende operante il principio di precauzione e l'obbligo di dichiarare il rifiuto pericoloso anche a prescindere dall'accertamento in concreto della “probabilità di un danno reale per l'ambiente”*”.

Si allega la sentenza in oggetto e si rimandano gli allegati della precedente InfoAmis sull'argomento.

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:Info/13(R)/01.20/CLASSIFICAZIONE RIFIUTI: Responsabilità del produttore giuridico e detentore

Data:Fri, 31 Jan 2020 11:37:03 +0100

Mittente:Associazione Amis <info@amisrifiuti.org>

<p style="text-align:center">CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI: PRODUTTORE MATERIALE, PRODUTTORE GIURIDICO E RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI COINVOLTI PER LA GIURISPRUDENZA</p>
--

In merito al difficile compito di stabilire le competenze e le responsabilità nella classificazione dei rifiuti da parte dei soggetti coinvolti si riportano sinteticamente alcuni principi estrapolati da importanti pronunciamenti giurisprudenziali che possono risultare utili ad orientare l'operatore.

Con la recentissima sentenza della **Corte di Cassazione, Sez. III, del 13 gennaio 2020 n. 847** si esprime il concetto che in caso di appalto (o subappalto) il committente, che mantiene il controllo del lavoro sull'appaltatore e diventa "garante" e responsabile della successiva gestione del rifiuto, diviene quindi il "**produttore giuridico**" dei rifiuti, ovvero, a differenza del produttore materiale, il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti (anche ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera f) del Dlgs 152/2006)

Da qui secondo la Corte, nel caso in cui l'appaltatore sia il mero esecutore dell'opera commissionata dal committente e quest'ultimo resti il supervisore che dovrà gestire lo smaltimento dei rifiuti, si erge una responsabilità che presuppone obblighi giuridici posti a tutela del bene protetto (nel vaso di specie sito dove si trovano i rifiuti), della cui osservanza deve essere chiamato a rispondere.

Per questo la Cassazione penale addiviene alla conclusione che il titolare del fondo che non ricopre una posizione di garanzia può comunque rispondere a titolo di concorso del reato di realizzazione di discarica abusiva di cui all'art. 256, c. 3, d.lgs. 152/2006 nel caso in cui sia consapevole di collaborare con il proprio contegno omissivo al fatto illecito altrui.

Con un'altra sentenza della Corte di Cassazione **Sez. III n. 42788 del 21 novembre 2019** si rileva poi **la responsabilità** in cui incorrerebbe **il detentore** "qualora successivamente risulti che tale rifiuto è stato trattato come rifiuto non pericoloso, malgrado presentasse una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98".

La sentenza infatti non fa che riproporre, a volte riportandoli tal quali, i **principi** enunciati nella sentenza **della Corte di giustizia Europea (Decima Sezione) del 28 marzo 2019** ai quali ci si dovrà attenere nel processo di caratterizzazioni dei rifiuti svolte dai produttori e dai detentori per assegnare il codice CER appropriato.

Questo massimo pronunciamento della Corte Europea, quindi costituisce anche un riferimento per i futuri casi analoghi che saranno discussi nei tribunali. **In essa infatti sono elencati i comportamenti univoci da osservare per procedere alla individuazione del codice CER** che compete ad un rifiuto nei casi pratici più complessi.

Tra i molteplici concetti che emergono del pronunciamento della Corte UE per chiarificare le posizioni di responsabilità condivisa (anche art. 178 del Dlgs 152/2006 dei soggetti via via coinvolti nel corso della gestione dei rifiuti si riporta per tutti il punto 44 A) e B):

A) E' obbligo del produttore individuare il codice CER che compete al rifiuto, codice che accompagnerà il rifiuto per tutta la sua vita in tutte le operazioni che lo interesseranno fino allo smaltimento finale. **Esso dovrà essere però noto e condiviso da tutti gli operatori che procederanno alla sua gestione e che assumeranno la qualifica di detentori nel corso delle operazioni di gestione di cui il rifiuto sarà oggetto** e che per conoscerlo, confermarlo ed accettarlo dovranno rifarsi in prima istanza alle conoscenze fornite dal produttore, procedendo essi stessi se necessario ad accertare e confermare la sua composizione. **E' infatti obbligo anche del detentore** del rifiuto classificato con codici speculari, nel caso in cui non sia immediatamente nota la sua composizione, di acquisire una conoscenza sufficiente così da utilizzare per tale rifiuto il codice appropriato

B) Le informazioni utili a determinare la composizione del rifiuto da classificare devono essere raccolte oltre che con i metodi indicati alla rubrica intitolata «Metodi di prova» di cui all' Allegato III della direttiva 2008/98 anche facendo riferimento ad altre informazioni considerate utili per acquisire una conoscenza sufficiente della composizione del rifiuto. Fonti e informazione utili a questo fine, sono considerate: 1) informazioni sul processo chimico o sul processo di fabbricazione che «generano rifiuti» nonché sulle relative sostanze in ingresso e intermedie, inclusi i pareri di esperti; 2) informazioni fornite dal produttore originario della sostanza o dell'oggetto prima che questi diventassero rifiuti, ad esempio schede di dati di sicurezza, etichette del prodotto o schede di prodotto; 3) banche dati sulle analisi dei rifiuti disponibili a livello di Stati membri;

Testo delle sentenze allegate